



STATUTO COMUNALE





INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - (*Principi fondamentali*)
- Art. 2 - (*Finalità*)
- Art. 3 - (*Programmazione*)
- Art. 4 - (*Territorio*)
- Art. 5 - (*Sede*)
- Art. 6 - (*Stemma, gonfalone, fascia e bandiere*)
- Art. 7 - (*Lingua italiana, francese, franco-provenzale e piemontese*)
- Art. 8 - (*Toponomastica*)

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 9 - (*Consiglio comunale*)
- Art. 10 - (*Competenze del Consiglio comunale*)
- Art. 11 - (*Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale*)
- Art. 12 - (*Funzionamento del Consiglio comunale*)
- Art. 13 - (*Gruppi consiliari*)
- Art. 14 - (*Commissioni consiliari*)
- Art. 15 - (*Giunta comunale*)
- Art. 16 - (*Composizione della Giunta comunale*)
- Art. 17 - (*Funzionamento della Giunta comunale*)
- Art. 18 - (*Nomina della Giunta comunale*)
- Art. 19 - (*Competenze della Giunta comunale*)
- Art. 20 - (*Sindaco*)
- Art. 21 - (*Competenze amministrative del Sindaco*)
- Art. 22 - (*Competenze di vigilanza del Sindaco*)
- Art. 23 - (*Vice Sindaco*)
- Art. 24 - (*Delegati del Sindaco*)

CAPO III - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

- Art. 25 - (*Organizzazione degli uffici e del personale*)
- Art. 26 - (*Segretario comunale*)
- Art. 27 - (*Esercizio delle competenze amministrative*)

CAPO IV - SERVIZI

- Art. 28 - (*Forme di gestione*)

CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 29 - (*Principi*)



CAPO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 30 - (*Cooperazione*)
Art. 31 - (*Unité des communes valdôtaines*)

CAPO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

- Art. 32 - (*Partecipazione popolare*)
Art. 33 - (*Assemblee consultive e propositive*)
Art. 34 - (*Intervento nei procedimenti*)
Art. 35 - (*Petizioni*)
Art. 36 - (*Associazioni*)
Art. 37 - (*Referendum*)
Art. 38 - (*Effetti del referendum abrogativo*)
Art. 39 - (*Effetti del referendum propositivo*)
Art. 40 - (*Effetti del referendum consultivo*)

CAPO VIII - DIFENSORE CIVICO

- Art. 41
(*Difensore civico*)

CAPO IX - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

- Art. 42 - (*Informazione*)
Art. 43 - (*Trasparenza*)
Art. 44 - (*Accesso agli atti*)
Art. 45 - (*Albo pretorio on-line*)

CAPO X - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 46 - (*Statuto e sue modifiche*)
Art. 47 - (*Regolamenti*)

CAPO XI - NORME FINALI

- Art. 48 - (*Norme finali*)
Art. 49 - (*Entrata in vigore*)



STATUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi fondamentali)*

1. Il Comune di Pont-Saint-Martin (di seguito denominato Comune) costituisce l'ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla normativa europea, statale e regionale, nel rispetto delle tradizioni locali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi statali e regionali e provvede, secondo le sue competenze, alla loro attuazione.
4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che interessano la comunità e il territorio comunale, suddivise in settori organici in relazione alle condizioni, alle esigenze e agli interessi locali, inerenti in particolare al governo del territorio e allo sviluppo sociale, civile, economico e culturale, fatta eccezione per le funzioni attribuite ad altri enti dalla normativa statale o regionale.
5. Il Comune esercita le proprie funzioni prioritariamente mediante forme di collaborazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (di seguito denominata Regione), l'Unité des communes valdôtaines Mont-Rose (di seguito denominata Unité) e gli altri comuni.
6. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi dello Statuto, in osservanza degli obblighi finanziari e organizzativi, nonché delle modalità d'esercizio stabilite con legge regionale.
7. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso attribuite, conferite o delegate dalla normativa statale o regionale.
8. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi e al proprio sviluppo.
9. I rapporti tra il Comune, la Regione, l'Unité e gli altri comuni, sono fondati sui principi di sussidiarietà, pari dignità istituzionale e cooperazione.



Art. 2
(Finalità)

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali all'amministrazione della comunità.
2. Il Comune persegue, con la propria azione, i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto dei principi di uguaglianza, pari dignità e parità dei cittadini, assicurando, in particolare, condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, dei dialetti e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative del Comune, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - i) il riconoscimento al villaggio di Ivery, in relazione alle peculiarità storiche e alla collocazione territoriale, del diritto a una particolare tutela, promuovendo, in tale ottica, iniziative ritenute utili e necessarie a mantenere costante lo sviluppo del villaggio dal punto di vista sociale e umano.
3. Al fine di valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali, anche nell'ambito del processo di integrazione europea, il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con altre comunità locali, attiva forme di gemellaggio e partecipa alle associazioni di enti locali costituite a livello internazionale, europeo, statale e regionale.
4. Il Comune promuove e incentiva le forme di collaborazione e di associazionismo in ambito sportivo, culturale e sociale.

Art. 3
(Programmazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, per



raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 4
(Territorio)

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 6,88 e confina con i comuni di Donnas, Perloz e Carema.

Art. 5
(Sede)

1. Il municipio, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni e uffici, è sito in Via Chanoux n. 122. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative, nonché al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 6
(Stemma, gonfalone, fascia e bandiere)

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Pont-Saint-Martin", nonché con lo stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 621.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, è consentito esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.P.R. 621/1969.
3. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma della Repubblica italiana, della Regione e del Comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal "Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone".

Art. 7
(Lingua italiana, francese, franco-provenzale e piemontese)

1. Nel Comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate ed entrambe ufficiali.



2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale e al piemontese, quali forme tradizionali di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici sono ammessi il libero uso dell'italiano, del francese, del franco-provenzale e del piemontese.
4. Tutti gli atti del Comune possono essere redatti in una o in entrambe le lingue ufficiali di cui al comma 1.
5. Nell'attività degli organi collegiali, gli interventi in franco-provenzale o in piemontese saranno tradotti in una delle lingue ufficiali su espressa richiesta di un componente l'organo o del Segretario comunale.

Art. 8

(Toponomastica)

1. I nomi del Comune, delle borgate, dei villaggi, degli alpeggi e delle località si identificano con quelli storicamente impiegati dalla comunità o risultanti da antichi titoli.
2. Può essere costituita dal Consiglio comunale un'apposita commissione di esperti con funzioni consultive in materia.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Su proposta del Sindaco, il Consiglio può prevedere l'elezione, al suo interno, del Presidente del Consiglio, con le seguenti modalità:
 - a) il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, tra i componenti il Consiglio comunale;
 - b) il Presidente del Consiglio può cessare anzitempo dalla carica solo in caso di dimissioni, che devono essere presentate congiuntamente al Consiglio e al Sindaco;
 - c) nel caso di avvenuta elezione, il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.



5. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio, nonché il diritto di presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di atti amministrativi di competenza del Consiglio.
6. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite ai sensi dell'articolo 14.
7. Il Comune fornisce di adeguata copertura assicurativa i componenti del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La giustificazione è presentata formalmente dal consigliere al Sindaco o, se presente, al Presidente del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e il consigliere è sostituito ai sensi dell'articolo 19bis, commi 1 e 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Art. 10

(Competenze del Consiglio comunale)

1. Oltre alle competenze ad esso attribuite dall'articolo 21 della l.r. 54/1998, il Consiglio comunale ha competenza per i seguenti atti:
 - a) regolamenti;
 - b) piani e programmi;
 - c) progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a euro 200.000 (duecentomila/00);
 - d) partecipazione a società di capitali;
 - e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) acquisti e alienazioni immobiliari;
 - g) definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune.

Art. 11

(Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale)

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, qualora eletto, o, in caso contrario, dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del "Regolamento del Consiglio comunale".



4. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai consiglieri almeno sei giorni naturali e consecutivi, prima della seduta. In caso di urgenza, l'ordine del giorno è trasmesso ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco in qualsiasi momento.
6. Le adunanze straordinarie possono altresì essere convocate su istanza motivata di almeno cinque consiglieri o di trecento elettori che sottoscrivono l'istanza con firme autenticate. In tal caso, il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco entro venticinque giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, iscrivendo l'argomento di cui all'istanza all'ordine del giorno.

Art. 12

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal "Regolamento del Consiglio comunale", approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il "Regolamento del Consiglio comunale" stabilisce, in particolare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione delle adunanze;
 - c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione e la discussione delle mozioni, delle interpellanze, delle interrogazioni e degli atti amministrativi di competenza consiliare;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni anche mediante ripresa e diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche, con modalità streaming sul sito istituzionale del Comune;
 - i) le modalità di svolgimento delle assemblee della popolazione, che possono precedere le sedute del Consiglio in casi di particolare importanza.

Art. 13

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, uno per lista, ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti, e designano contestualmente il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i



capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. È consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali. Nel corso del mandato, l'eventuale costituzione di ulteriori gruppi formati da un solo consigliere è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il "Regolamento del Consiglio comunale" può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. In tal caso, la conferenza è presieduta dal Sindaco o, qualora eletto, dal Presidente del Consiglio.

Art. 14

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite con criterio proporzionale. In tal caso, il "Regolamento del Consiglio comunale" ne disciplina la modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento, determinandone le competenze e i poteri.

Art. 15

(Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e di governo, in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
4. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

Art. 16

(Composizione della Giunta comunale)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vice Sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da quattro assessori, ferma restando l'invarianza della spesa di cui all'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998.
2. Nella Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi.



3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998, questi è sostituito nella carica di assessore. Il sostituto è nominato dal Sindaco con proprio decreto.

Art. 17

(Funzionamento della Giunta comunale)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vice Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei votanti.

Art. 18

(Nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta, ad eccezione del Vice Sindaco, è nominata con proprio decreto dal Sindaco, che ne comunica al Consiglio la composizione, dopo la proclamazione degli eletti.
2. Il Consiglio ne approva gli indirizzi generali e di governo.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro trenta giorni dalla vacanza.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente notificate all'interessato.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 19

(Competenze della Giunta comunale)



1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della normativa statale e regionale, dello Statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta attua le attribuzioni di propria competenza anche con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e gestionali loro attribuite dalla normativa statale e regionale.
4. La Giunta, nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) riferisce, nel corso del primo semestre al Consiglio, sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) definisce, nei limiti di spesa previsti dal bilancio, l'articolazione delle posizioni dirigenziali e la ripartizione della dotazione organica del personale per categoria, posizioni e profili professionali;
 - c) svolge le funzioni in materia di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 22/2010;
 - d) collabora con il Segretario comunale nella definizione dei criteri e degli indirizzi in base ai quali sono determinati i parametri, gli standard e i carichi di lavoro al fine di valutare il grado di produttività dei dipendenti del Comune;
 - e) esprime le scelte amministrative per l'affidamento o la gestione di pubblici servizi;
 - f) approva i progetti di opere e lavori pubblici, che non siano di competenza del Consiglio;
 - g) determina l'importo di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, che non siano di competenza del Consiglio;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - l) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.
5. La Giunta ha competenza, anche gestionale, in riferimento agli atti costitutivi e modificativi del patrimonio comunale, compresi i diritti reali, le locazioni attive o passive, le permuta e gli espropri, fatte salve le competenze del Consiglio.

Art. 20



(Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla normativa regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta.
2. Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico. Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni demandategli dalla normativa statale e regionale.
6. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 21

(Competenze amministrative del Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti;
 - c) presiede la Giunta, nonché il Consiglio nel caso in cui non sia stato eletto il Presidente del Consiglio;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario comunale in conformità alla normativa regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa, in conformità alla normativa regionale;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina i rappresentanti del Comune entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) può delegare propri poteri e attribuzioni agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;



- j) promuove e assume, sentita la Giunta, iniziative per concludere accordi di programma;
 - k) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti;
 - n) emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 54/1998;
 - o) rilascia autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa;
 - p) stipula i contratti nei quali l'ente è parte quando l'ufficiale rogante è il Segretario comunale di Pont-Saint-Martin;
 - q) determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - r) partecipa al Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL);
 - s) partecipa alla Giunta dell'Unité.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla normativa statale.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 22

(Competenze di vigilanza del Sindaco)

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce informazioni e atti presso uffici e servizi;
 - b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse;
 - d) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società delle quali il Comune fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

(Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Vice Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando la formula prevista nell'articolo 20, comma 2.



3. Il Vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco.

Art. 24

(Delegati del Sindaco)

1. Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma 1, il Sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e di controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità, dandone comunicazione al Consiglio.

CAPO III

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 25

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata dal "Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", in applicazione dei principi e dei criteri di organizzazione, nonché della disciplina dei rapporti di lavoro e impiego di cui alla l.r. 22/2010.
2. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune assicura, in particolare, il rispetto dei seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa;
 - b) imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità, responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti amministrativi, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture;
 - c) organizzazione del lavoro per obiettivi, secondo missioni e programmi;
 - d) individuazione e definizione dei carichi di lavoro e, conseguentemente, del grado di produttività, efficienza ed efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
3. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia organizzativa, nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché di quanto previsto dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie disponibilità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.



4. La Giunta, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, approva il documento programmatico con il quale procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio, oltre che al Segretario comunale, ai dirigenti e a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa.

Art. 26

(Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale ha funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e di controllo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Al Segretario comunale sono affidati compiti di carattere gestionale e consultivo, di sovrintendenza, di direzione e di coordinamento del personale, di legalità e di garanzia, in conformità alla normativa regionale.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato.
4. Il Segretario comunale roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Il Segretario comunale stipula i contratti nei quali l'ente è parte quando il rogito dell'atto sia affidato a un pubblico ufficiale di altra amministrazione o a un notaio.

Art. 27

(Esercizio delle competenze amministrative)

1. Nel rispetto della separazione tra la funzione di direzione politico-amministrativa e la funzione di direzione amministrativa, nonché dei principi dettati dallo Statuto e dal "Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", l'attività di amministrazione dell'ente è affidata al Segretario comunale, agli altri dirigenti, ai responsabili dei servizi, ai titolari di particolare posizione che l'esercitano in esecuzione degli indirizzi del Consiglio e in attuazione delle determinazioni della Giunta, nonché delle direttive del Sindaco.
2. Al Segretario comunale, agli altri dirigenti e ai responsabili incaricati competono tutti i compiti amministrativi gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.

CAPO IV



SERVIZI

Art. 28

(Forme di gestione)

1. Il Comune esercita obbligatoriamente in forma associata le funzioni e i servizi comunali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane), al fine di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e concorrendo a garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.

CAPO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 29

(Principi)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa di settore e dal "Regolamento di contabilità".
2. Gli organi collegiali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

CAPO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 30

(Cooperazione)

1. Il Comune esercita le funzioni e i servizi comunali ad esso attribuite nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla l.r. 6/2014.
2. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, è organizzata avvalendosi degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi e intese di cooperazione.
3. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 31

(Unité des communes valdôtaines)



1. Il Comune esercita obbligatoriamente per il tramite dell'Unité, le funzioni e i servizi comunali di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 6/2014.

CAPO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 32

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative e forme di cittadinanza attiva, al fine di assicurare il buon andamento, la democrazia, la cooperazione attiva, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, rafforzando il rapporto di fiducia tra i cittadini.
2. Sono forme di partecipazione popolare:
 - a) le petizioni;
 - b) le assemblee consultive e propositive;
 - c) l'intervento nei procedimenti;
 - d) le associazioni;
 - e) i referendum.
3. Il Comune, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, può prevedere forme di consultazione della comunità locale, dei cittadini, degli organismi o dei soggetti economici interessati, ove del caso.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione o di informazione.
5. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, residenti nel territorio del Comune.

Art. 33

(Assemblee consultive e propositive)

1. Nel Comune possono indirsi assemblee generali degli elettori con funzioni consultive e propositive, con la partecipazione degli organi comunali competenti.
2. Possono indirsi assemblee ristrette agli interessati, qualora le questioni da trattarsi interessino aree specifiche del territorio comunale o argomenti inerenti particolari categorie di cittadini.
3. Le assemblee sono convocate dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su proposta di cinque consiglieri o su richiesta scritta corredata delle firme autenticate di trecento elettori.



4. Entro sessanta giorni dall'assemblea, gli organi comunali competenti adottano gli atti necessari ad attuare le determinazioni assunte in tale sede, fatta salva la possibilità di discostarsi dalle stesse con atto motivato.

Art. 34

(Intervento nei procedimenti)

1. Il Comune garantisce la partecipazione ai procedimenti di competenza in base ai principi di imparzialità, trasparenza e uguaglianza.
2. I soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale o dal "Regolamento comunale del diritto di accesso ai documenti ed ai procedimenti amministrativi".
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ovvero il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano necessario, gli uffici comunali competenti provvedono a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi mediante pubblici avvisi o altri mezzi idonei.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 35

(Petizioni)

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi del Comune per sollecitarne l'intervento su questioni di competenza.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione della petizione, dispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato e ne dà notizia agli interessati.

Art. 36

(Associazioni)

1. Il Comune valorizza e sostiene le forme autonome e democratiche di associazionismo e le organizzazioni di volontariato formalmente costituite, dotate di statuto ed elenco dei soci, anche mediante incentivi patrimoniali, finanziari, tecnico-professionali e organizzativi, nonché forme di valorizzazione della cittadinanza attiva.

Art. 37

(Referendum)



1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, i soggetti previsti nel comma 5 possono proporre referendum abrogativi, propositivi e consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo in materia di bilancio preventivo, rendiconto, istituzione e ordinamento dei tributi, nonché per ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
4. Non si ammettono più di due referendum all'anno.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da sei consiglieri comunali;
 - c) da trecento elettori che ne facciano richiesta scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari è esaminata dal Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso, ove necessario.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva, entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).
9. I risultati sono proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
10. Il "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta" disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni comunali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 38

(Effetti del referendum abrogativo)



1. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 39

(Effetti del referendum propositivo)

1. Qualora il referendum propositivo sia approvato, il relativo testo è equiparato a tutti gli effetti alle delibere del Consiglio ed è numerato e inserito nella raccolta.

Art. 40

(Effetti del referendum consultivo)

1. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo, è tenuto a deliberarne l'attuazione.

**CAPO VIII
DIFENSORE CIVICO**

Art. 41

(Difensore civico)

1. Il Comune partecipa all'istituzione di un ufficio di difensore civico a livello regionale o intercomunale.

**CAPO IX
INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI**

Art. 42

(Informazione)

1. Il Comune assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione, anche in modalità digitale, e si organizza e agisce a tale fine utilizzando per la propria comunicazione le modalità più appropriate, anche in ragione dell'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

Art. 43

(Trasparenza)



1. Il Comune garantisce la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dal Comune è garantita tramite l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune e la loro realizzazione.

Art. 44

(Accesso agli atti)

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, nonché degli enti e delle associazioni, all'attività dell'amministrazione, il Comune e i soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali garantiscono il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti.
2. Il "Regolamento sull'accesso agli atti e ai procedimenti" definisce le modalità del diritto di accesso.

Art. 45

(Albo pretorio on-line)

1. Nel sito internet istituzionale è predisposta un'apposita sezione destinata all'albo pretorio on-line per la pubblicazione, entro otto giorni dalla data della loro adozione, delle deliberazioni e delle determinazioni del Comune. La durata della pubblicazione è di giorni quindici, salvo diverse disposizioni di legge.

**CAPO X
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 46

(Statuto e sue modifiche)

1. Allo Statuto si conformano tutti gli atti del Comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio.
3. Il Comune invia copia dello Statuto e delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.

Art. 47

(Regolamenti)

1. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.



2. I regolamenti sono adeguati entro sei mesi dall'approvazione di leggi o di modificazioni dello Statuto eventualmente incompatibili.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio on-line dopo l'adozione da parte dell'organo collegiale competente e sul sito istituzionale dopo la loro entrata in vigore.
5. I regolamenti devono essere facilmente accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 *(Disposizioni finali)*

1. I regolamenti previsti sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. I regolamenti restano in vigore, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 49 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Il presente Statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.